

Codice A1604B

D.D. 6 giugno 2023, n. 374

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato Caver - codice univoco TO-P-05524, ubicato nel Comune di Torre Canavese (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 374/A1604B/2023

DEL 06/06/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604B - Tutela delle acque**

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato Caver - codice univoco TO-P-05524, ubicato nel Comune di Torre Canavese (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la S.M.A.T. S.p.A. - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 27/3/2023 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 52 del 23/3/2023 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. del pozzo potabile denominato *Caver* - codice univoco TO-P-05524, ubicato nel Comune di Torre Canavese (TO) - dati catastali di ubicazione dell’opera di presa: foglio di mappa n. 25, mappale n. 166.

Il pozzo costituisce un importante punto di approvvigionamento potabile per il Comune di Torre Canavese; l’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Il pozzo è ubicato a una quota di 424 metri s.l.m. a Est del concentrico principale, su di un pianoro compreso tra due cordoni morenici appartenenti al settore laterale destro dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, su una superficie sub-pianeggiante e debolmente degradante verso Sud-Ovest, senza soluzioni di continuità morfologiche in un intorno significativo.

Dal punto di vista geomorfologico, l’area è prevalentemente collinare, in gran parte boscata, con presenza di ampie zone a coltivi e prati nelle aree pianeggianti e di interessanti piccole zone umide intramoreniche, oggi più o meno interrate, formatesi durante i periodi interglaciali e post-glaciali.

Dal punto di vista geologico, il Foglio 42 “Ivrea” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 ascrive l’area ai depositi glaciali (morene wurmiane, postwurmiane e recenti) che, a causa del particolare tipo di trasporto subito e delle modalità di deposizione risultano non stratificati e privi di selezione granulometrica, si presentano come un ammasso caotico di ciottoli, blocchi e ghiaie immersi in una matrice limosa o limoso-sabbiosa passanti in profondità ai depositi pleistocenici comprendenti depositi fluviali lacustri e glaciali (diluvium antico prewurmiano), caratterizzati dal

capello d'alterazione delle ghiaie diluviali (“ferretto”).

Non essendo disponibile la documentazione originaria con colonna stratigrafica e schema di completamento, le caratteristiche tecniche del pozzo sono state desunte mediante video-ispezione: profondità 71 metri, tratti filtranti compresi tra -45,5 e -50 metri, tra -54,5 e -59 metri e tra -63,5 e -68 metri.

In assenza della documentazione originaria relativa alla perforazione del pozzo, il modello litostratigrafico del sottosuolo in corrispondenza della captazione è stato ricostruito sulla base dei dati disponibili nella Banca Dati Geotecnica di ARPA Piemonte, di quelli presenti sul P.R.G.C. di Torre Canavese e dei dati di letteratura, utilizzando, in particolare, una stratigrafia relativa a un pozzo profondo 130 metri situato a Nord del Comune di Torre Canavese, a circa 800 metri dal pozzo in esame. Tale stratigrafia indica la presenza di depositi eterometrici corrispondenti, dal punto di vista litologico, a prevalente limo misto a ciottoli e conglomerati con locali trovanti (depositi glaciali morenici) che interessano i primi 69 metri di profondità e sono ricoperti da 5 metri di terreno vegetale; da -71 metri dal piano-campagna fino alla base del pozzo viene attraversata una potente successione di depositi caratterizzati da un'alternanza di livelli limoso o limoso-argillosi e livelli ghiaioso-sabbiosi, corrispondenti ai depositi fluvio-lacustri del Villafranchiano. I filtri sono collocati in corrispondenza dei depositi glaciali morenici.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che il pozzo si trova in un'areale esterno alla cartografia, precisamente nelle aree funzionali “*MC1: archi morenici*”, ove la profondità massima orientativa per i pozzi per ritenerli in falda superficiale è stabilita in 65-70 metri dal piano-campagna: il pozzo risulta pertanto conforme ai disposti della normativa vigente, in quanto filtra esclusivamente la falda superficiale.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero captato nonché per valutare la produttività e l'efficienza idraulica del pozzo, in data 3/12/2020 sono state realizzate, compatibilmente con le esigenze di gestione dell'acquedotto, una prova di portata in risalita (“recovery test”) e una prova a gradini. Data l'esigenza di mantenere in funzione il pozzo, l'esecuzione della prova di risalita è stata effettuata prima della prova di portata a gradini; inoltre, l'assenza di altri pozzi vicini da usare come piezometri non ha consentito una completa valutazione dei parametri idrodinamici della falda captata. Il livello statico della falda superficiale è stato misurato a 38,11 metri di profondità dal piano-campagna, mentre il massimo livello dinamico (per una portata di 8 l/s) è stato misurato a 47,69 metri dal piano-campagna.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software analitico WhAEM - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio estraibile dal pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 8 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato medio-alta, ottenuto confrontando i risultati derivanti dall'applicazione di diverse metodologie e che ha assunto la direzione di deflusso della falda superficiale verso Sud-Ovest.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 5.961,5 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, per una superficie di 33.054,2 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Le zone di rispetto, ristretta e allargata, interessano interamente un'area caratterizzata, nelle immediate vicinanze, da colture permanenti alternate a prati stabili e pascoli immerse in un territorio prevalentemente boscato (castagneti, robinieti e quercu-carpineti), per la quale è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Tali zone sono inoltre attraversate da alcuni sentieri di accesso a delle proprietà private e ai campi coltivati che non costituiscono un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive; non si ritiene tuttavia che suddetta viabilità costituisca un centro di pericolo tale da dover prevedere interventi di sicurezza.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 23/5/2022, ha trasmesso al Comune di Torre Canavese (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Caver* - TO-P-05524, ubicato nel medesimo Comune di Torre Canavese e gestito da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Torre Canavese (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 25/7/2022 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- per quanto riguarda le infrastrutture viarie che interessano l'area di salvaguardia, è necessario prevederne la manutenzione costante nel tempo;
- nel caso in cui le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta nell'area di salvaguardia il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- in relazione alla presenza di aree agricole all'interno dell'area di salvaguardia, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;

- l'area di salvaguardia dovrà essere anche recepita nello strumento urbanistico del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 21/10/2022 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che il pozzo in esame approvvigiona la zona di utenza dell'acquedotto pubblico dei Comuni di Torre Canavese, Bairo e Vialfrè, che l'acqua dello stesso non è sottoposta ad alcun trattamento di tipo chimico ma esclusivamente ad un trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro, che dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sui campioni d'acqua estratta - di norma con frequenza annuale - e che, dall'esame dei risultati delle suddette analisi di monitoraggio emerge che l'acqua captata dal pozzo nel periodo 2006-2021 è sempre risultata conforme ai valori di parametro chimici, chimico fisici e microbiologici di cui al d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.. Nella medesima nota, la stessa ASL, ha inoltre preso atto che è stato predisposto il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 per la presenza, nelle zone di rispetto, di aree agricole.

L'area di salvaguardia individuata è inserita in un areale caratterizzato, per oltre il 70%, da superficie boscata (castagneti, robinieti e quercu-carpineti), le aree agricole raggiungono circa il 20% del totale (prati stabile e frutteti-vigneti, con presenza trascurabile di seminativi), il rimanente 10% è occupato da aree urbanizzate/infrastrutturate. Pertanto, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta - che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato - indica che i terreni agrari nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe A di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alta e da una capacità protettiva del suolo bassa-moderatamente bassa e, conseguentemente, presentano una notevole suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina la massima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture arboree e erbacee presenti. Nel caso, quindi, in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, con l'introduzione di attività di carattere agro-silvo-pastorale, coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle catastali interessate saranno tenuti alla predisposizione di uno specifico Piano di utilizzazione aziendale dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14, in data 6/4/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile *Caver* - TO-P-05524, ubicato nel Comune di Torre Canavese (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica di eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in

conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 23/5/2022, con la quale è stata trasmessa al Comune di Torre Canavese (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Caver* - TO-P-05524, ubicato nel medesimo Comune di Torre Canavese e gestito da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 25/7/2022 - prot. n. 00068081;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 21/10/2022 - prot. n. 011 2871;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*" n. 52, in data 23/3/2023, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*", in data 27/3/2023 - prot. n. 0000921/2023, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e

ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Caver* - codice univoco TO-P-05524, ubicato nel Comune di Torre Canavese (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 8 l/s - portata massima di esercizio prelevata in maniera continua dal pozzo.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne le attività di conduzione dell'area di salvaguardia, ricadente in Classe A, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. In presenza di future attività agrarie, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia dovrà

essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento. In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26/5/2014 e dei suoi allegati. Negli areali interessati sarà sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del d.lgs. 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”* è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione.

- d. Il gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Torre Canavese, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di

salvaguardia.


La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
- scala 1:2.000 -

Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia del pozzo potabile Caver - codice univoco TO-P-05524 - Comune di Torre Canavese (TO)

AREA DI SALVAGUARDIA	FOGLIO	PARTICELLE		AREA (METRI QUADRATI)
ZONA di TUTELA ASSOLUTA	25	pro parte	80, 98, 162, 166, 212, 214	314,00
	25	complete	234	
ZONA di RISPETTO RISTRETTA	25	pro parte	79, 80, 97, 98, 129, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 176, 212, 213, 214, 226	5.961,50
ZONA di RISPETTO ALLARGATA	25	pro parte	24, 25, 77, 78, 79, 81, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 129, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 189, 198, 211, 212, 213, 214, 226, 228, 233, 244	33.054,20
	25	complete	82, 83, 84, 85, 130, 131, 208, 209, 210, 225, 235, 236, 251, 256, 257, 258, 259	